



Titolo

Violazioni in materia gestionale ed economica - mancato pagamento delle somme accertate – status soggettivo – non rileva

Descrizione

In tema di mancato pagamento di somme accertate, è indifferente accertare che per il pagamento non sia stato rispettato il termine anche per un solo giorno oppure che non sia avvenuto *tout court*, integrandosi l'infrazione in virtù del dato obiettivo del mancato pagamento entro il termine, posto che, già in tal caso, si registra un *vulnus* al principio di parità nella competizione, visto che il club che non adempie tempestivamente si arroga un vantaggio, nei confronti delle concorrenti, precluso dall'ordinamento (*ex plurimis*: CFA, Sez. I, n. 47/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 49/2021-2022; Sez. I, n. 32/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024). Più precisamente, va richiamato il principio secondo il quale il mancato pagamento nel termine e il tardivo pagamento sono fattispecie equiparate (CFA, Sez. I, n. 62/2019-2020), tanto che «è irrilevante che l'obbligazione, sia pur tardivamente, sia stata comunque adempiuta sia perché la fattispecie incriminatrice si è già interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento dell'obbligazione stessa (sotto il profilo materiale), sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di giustizia sportiva come causa (sopravvenuta) di esclusione della punibilità (sotto il profilo soggettivo)» (CFA, Sez. I, n. 47/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 49/2021-2022). Al contempo, al fine di valutare la sussistenza o meno della violazione del termine di trenta giorni previsto dall'art. 31, comma 6, C.G.S. in combinato disposto con l'art. 94 ter, comma 11, NOIF, non rileva lo status soggettivo - quale l'assenza di una condotta dolosa e/o colposa del debitore - in quanto la responsabilità disciplinare sussiste sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione sopra richiamata, ovvero nell'aver omesso il pagamento nel termine previsto. Stante il carattere del precetto in esame che prevede l'osservanza di un *facere* in un tempo determinato (effettuazione del pagamento entro 30 giorni), la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento.» (CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024; CFA, SS.UU. n. 104/2023-2024). Se ne ricava che il precetto contenuto nell'art. 94 ter, comma 5, NOIF, esprimendosi in termini di doverosità («Il pagamento (...) deve essere effettuato») elide la possibilità di subordinare a valutazione il ricorrere di eventuali ragioni per cui il pagamento non avvenga nel termine («entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione» del CAE), la cui natura è senza dubbio perentoria per varie ragioni: (i) *in primis* perché l'art. 44 CGS stabilisce che tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori; (ii) *in secundis* perché dallo spirare del termine derivano sanzioni prestabilite e di crescente gravità («si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva» oppure «Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale (...) la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva (...»). Nello specifico, l'art. 31, comma 6, CGS, sia per imperatività («comporta»), sia per l'esatta quantificazione del minimo edittale della sanzione («penalizzazione di uno o più punti in classifica») non contiene margini per modulare la penalizzazione in diminuzione rispetto al minimo applicato alla Società quantificata in un punto, per responsabilità c.d. «diretta».

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 72/CFA/2024-2025/A

Presidente

Torsello

Relatore

Trentini

Riferimenti normativi

art. 31, comma 6, CGS; art. 94 ter, comma 5, NOIF

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0072 CFA del 27 dicembre 2024 (S.S. Brindisi F.C. S.r.l. -PF)